



Regolamento del Fondo interno CA Vita NAV Protection

Regolamento del Fondo interno CA Vita NAV Protection

Art. 1) Fondo interno e partecipanti

Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito la “Società”) al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli Investitori-Contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit-Linked , ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato CA Vita NAV Protection (di seguito il “Fondo”).

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro. Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla medesima.

Al Fondo possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche mediante la sottoscrizione di specifici contratti di assicurazione con prestazioni espresse in quote del Fondo. I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto di quanto previsto all’art. 2.

La Società provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi, conferiti al Fondo, per il valore unitario relativo al giorno di valorizzazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 5.

Gli impegni della Società verso gli Investitori-Contraenti, coincidenti con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo, sono riconducibili al valore delle attività gestite.

Art. 2) Obiettivi e caratteristiche

La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

2.A Politiche di investimento

Il Fondo si prefigge l’obiettivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con l’esigenza di preservare il valore di quota a un livello almeno pari al Livello Minimo di Protezione. Il Livello Minimo di Protezione è determinato giornalmente e pari all’85% del massimo valore di quota raggiunto dal Fondo dalla sua data di partenza). La gestione sarà guidata dall’implementazione di una strategia DPI (Dynamic Portfolio Insurance) (di seguito “la **Strategia DPI**”) che gestisce in maniera dinamica l’allocazione degli investimenti del Fondo tra la componente investita in OICR esposta ai rischi dei mercati finanziari diversi da OICR monetari (di seguito “**Componente a Rischio**”) e componente rappresentata da strumenti del mercato monetario (compresi OICR monetari) (di seguito “**Componente Protetta**”), in funzione dell’evoluzione del valore di quota del Fondo e del Livello Minimo di Protezione.

La Gestione della Componente a Rischio sarà volta a incrementare il valore del Fondo sfruttando le opportunità offerte dai mercati finanziari; la finalità invece della Componente Protetta sarà strumentale al raggiungimento dell’obiettivo di protezione.

In particolare, in caso di andamento positivo dei mercati finanziari in cui il Fondo è esposto, la percentuale della Componente a Rischio potrà arrivare a costituire il 100% del patrimonio del Fondo e potrà essere esposta anche in maniera preponderante ai mercati azionari. Viceversa, in caso di andamento negativo dei mercati in cui il Fondo è esposto, si determinerà un’allocazione del patrimonio maggiormente indirizzata verso la Componente Protetta.

Nel caso in cui a seguito di un andamento dei mercati particolarmente negativo non fosse più possibile attuare una gestione dinamica degli investimenti, la Strategia DPI si interrompe e le commissioni complessivamente gravanti sul Fondo verranno ridotte allo 0,40%. Ciò si verifica qualora la distanza (in percentuale sul valore unitario di quota) tra il valore di quota del Fondo e il Livello Minimo di Protezione è inferiore allo 0,75%. In questo caso, la politica degli investimenti sarà quindi indirizzata esclusivamente al perseguimento dell’obiettivo di protezione tramite un investimento esclusivo nella Componente Protetta.

Nell'ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il Fondo può investire nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- Fondi di investimento mobiliari armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE. In questa categoria rientrano anche gli ETF (Exchange Trade Fund);
- Strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE, da Enti locali o da Enti pubblici di Stati membri dell'Unione Europea o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri, che rientrino nelle seguenti tipologie: titoli di stato o titoli assimilabili, anche strutturati, che prevedano almeno il rimborso del nominale a scadenza.
- Strumenti monetari emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A, o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri dell'Unione Europea, che rientrino nelle seguenti tipologie con scadenza non superiore a 6 mesi: depositi bancari in conto corrente, operazioni di pronti contro termine, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario.

Il Fondo può avvalersi di OICR o di altri strumenti finanziari rispettivamente gestiti o emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società. Detti OICR sono definiti OICR collegati.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo, nonché i limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo, sono definiti nella normativa di attuazione del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

La Società può delegare, anche in forma parziale, la gestione degli investimenti del Fondo, ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al gruppo della Società, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformemente al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo interno, rispetto a quelli indicati nelle condizioni contrattuali, ed alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

2.B Obiettivo di protezione

Come indicato nella politica di investimento, il Fondo si prefigge l'obiettivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con l'esigenza di preservare il valore di quota a un livello almeno pari al Livello Minimo di Protezione. Il Livello Minimo di Protezione è determinato giornalmente e pari all'85% del massimo valore di quota raggiunto dal Fondo dalla sua data di partenza.

Art. 3) Parametro di riferimento (benchmark) e profilo di rischio

Per le politiche di investimento del Fondo, la Società non si ispira ad alcun parametro di riferimento. Considerate le politiche d'investimento, di cui al precedente articolo 2, e il conseguente livello di volatilità attesa il profilo di rischio finanziario del Fondo è medio-basso.

Art. 4) Valutazione del patrimonio

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività ad esso iscritte al netto delle passività.

La Società calcola giornalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo;

- per la valorizzazione delle attività si fa riferimento:
 - per i contanti, i depositi, i titoli a vista, i dividendi e gli interessi maturati e non ancora incassati, al loro valore nominale;
 - per le quote di OICR, all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di determinazione del valore della quota;
 - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
 - per i titoli quotati, al valore di mercato disponibile alla data di determinazione del valore della quota;
 - per i titoli non quotati, - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori simili e comunque al loro presunto valore di realizzo;
 - per gli interessi e gli altri eventuali attivi, al lordo dell'eventuale ritenuta fiscale;
 - per i dividendi maturati, all'importo effettivamente accreditato tra le attività del Fondo alla data riconosciuta dalla Banca Depositaria;
 - per le attività denominate in valuta diversa dall'euro, alla loro conversione all'euro in base all'ultimo cambio rilevato.
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al successivo articolo 6 - maturati ma non ancora prelevati dal fondo.

Eventuali crediti d'imposta non verranno attribuiti al Fondo.

La Società, qualora esistano accordi di retrocessione delle commissioni gravanti sugli OICR contenuti nel patrimonio del Fondo, riconosce tali utilità al Fondo medesimo, incrementandone il patrimonio di un importo pari a quanto ricevuto dai gestori degli OICR a tale titolo.

Art. 5) Calcolo del valore della quota

Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Società quotidianamente, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 4, per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data (giorno di riferimento).

Il numero delle quote è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota è disponibile sul sito internet della Società ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

Nei giorni di calendario in cui - per cause di forza maggiore, di chiusura di Borse Valori o di mercati regolamentati o in caso di giornate dichiarate non lavorative per la Compagnia - non fosse disponibile il valore unitario delle quote, la Società considera come valore unitario - per le operazioni di assegnazione o annullamento quote - quello risultante il primo giorno di riferimento successivo.

La Società sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di sospensione temporanea dell'attività di Borse Valori o di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Art. 6) Oneri e Spese

Gli oneri e spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) una commissione di gestione pari al 2,00% annuale, prelevata trimestralmente dal Fondo e calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto; tale commissione è ridotta allo 0,40% nel caso in cui il Fondo sia investito esclusivamente nelle Componente Protetta. Per la parte del patrimonio investita in OICR collegati, la commissione di gestione è inoltre ridotta allo 1,85%;

- b) gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza, con esclusione di oneri, spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di parti di OICR collegati;
- c) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo;
- d) le spese di revisione e certificazione annuale del Fondo;
- e) le spese di pubblicazione del valore unitario della quota;
- f) le spese della banca depositaria.

Si precisa che gli oneri e le spese di cui ai precedenti punti (fatta eccezione per la commissione di gestione prevista al punto a) non sono quantificabili a priori.

Sul Fondo gravano, inoltre, indirettamente, le commissioni di gestione delle società di gestione degli OICR in cui il Fondo è investito. Tali commissioni non potranno essere superiori al 1,95% su base annua. Si evidenzia che la Società si pone l'obiettivo di investire nella categoria "istituzionale" a minor impatto commissionale, compatibilmente con i limiti minimi di investimento previsti dagli OICR. In alternativa si investirà nella categoria "retail", prevedendo un flusso di ritorno commissionale a favore del fondo. Quindi eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono interamente riconosciuti a favore del Fondo e sono contabilizzati al momento dell'incasso fra le attività del Fondo.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di ulteriori oneri che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di banca depositaria e di transfer agent.

È prevista la possibilità di utilizzare OICR gravati da commissioni di over-performance.

Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società può rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione all'assicurato e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità. In particolare, la Società si riserva la facoltà di modificare il livello massimo della commissione di gestione annuale, per la parte di attivi investiti dal Fondo in quote di OICR, a fronte di incrementi apportati dagli emittenti le parti di OICR. In tal caso, la Società ne darà comunicazione agli Investitori-Contraenti i quali, anche quando non previsto dalle Condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo interno, potranno recedere dal contratto senza penalità.

Art. 7) Rendiconto annuale e revisione contabile

Annualmente, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo.

Il rendiconto della gestione del Fondo è sottoposto a revisione da parte di una Società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo, nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 8) Modifiche del Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di tempo in tempo vigente.

Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole agli Investitori-Contraenti. In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria - che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento del Fondo, gli Investitori-Contraenti di polizze collegate al Fondo hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno trenta giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote, senza applicazione di commissioni e spese.

Art. 9) Fusioni ed altre operazioni straordinarie

La Società, senza pregiudizio per l'Investitore-Contraente, potrà procedere alla liquidazione, alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo in altri Fondi Interni assicurativi aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche simili.

La liquidazione, la fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che la Società potrà realizzare per motivi particolari, incluso l'accrescimento dell'efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa, la Società provvederà ad inviare una comunicazione all'Investitore-Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato l'operazione di fusione, scissione o conferimento e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto dell'operazione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni assicurativi interessati, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità adesione o meno all'operazione. Indipendentemente dalla modalità dell'operazione, la stessa non potrà comportare oneri e spese per l'Investitore-Contraente. L'eventuale liquidazione comporterà invece il rimborso anticipato del controvalore delle quote detenute nel Fondo Interno, senza oneri e spese per gli Investitori-Contraenti.

Art. 10) Informativa all'Investitore-contraente

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 saranno comunicate a ciascun Investitore-Contraente nei termini previsti dalla normativa applicabile.